

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione sociale:

## **“Cultura Selvatica”**

### **Art. 1. (Denominazione e sede)**

E' costituita, nel rispetto del codice civile, del D. Lgr 117/2017 e della normativa in materia, ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 7 Dicembre 2000, n. 383 e dell'art. 90 della legge 289/2002 l'Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale denominata:

**<<Cultura Selvatica>>**

Che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in Torre Orsaia (SA), presso la sede sociale in Parco Calleo n. 3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **Art. 2. (Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **Art. 3. (Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### **Art. 4. (Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### **Art. 5. (Finalità e attività)**

L'associazione si ispira al valore della “comunità”, intesa come insieme di soggetti aventi in comune interessi, attitudini e valori socialmente rilevanti, promuovendone lo sviluppo e la crescita in tutte le sue articolazioni, territoriali e non, e favorendo l'apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, ambientale, turistico e culturale, educativo e di ricerca, tese alla crescita individuale ed all'evoluzione collettiva.

L'Associazione esercita una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la realizzazione delle seguenti azioni come meglio identificate nel D. Lgs. 117/2017:

5.1 Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline sportive: arrampicata, trail running, mountain bike, vela, kayak;

5.2 Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

5.3 Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

5.4 Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la

pratica dello sport;

5.5 Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

5.6 Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

5.7 Indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione;

5.8 Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, con particolare riferimento ad attività culturali realizzate come momento di aggregazione;

5.9 Organizzare attività per la promozione, conoscenza e studio del territorio, nonché la difesa del suo ambiente naturale;

5.10 Provvedere alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;

5.11 Provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri e delle attrezzature alpinistiche;

5.12 Provvedere alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative ed attività escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, sci-escursionistiche, sci alpinistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

5.13 Provvedere alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, e alle guide alpine, o alla organizzazione e gestione di corsi di addestramento per attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

5.14 Provvedere alla promozione, anche in collaborazione con Enti ed Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche didattiche per la diffusione di ogni aspetto del territorio;

5.15 Provvedere alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente;

5.16 Provvedere alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecniche e materiale delle attività sportive.

#### Art. 6. (I Soci)

Possono essere Soci dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione motivata all'interessato entro sessanta giorni. L'aspirante socio può, entro i successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, oppure il Collegio dei Probiviri se eletto un'occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di Benemeriti dell'Associazione sia persone fisiche che Enti del Terzo Settore, che non assumono qualifica di soci ed esprimono pareri consultivi non vincolanti nelle materie di loro competenza.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono tre categorie di soci:

6.1. **FONDATORI:** sono coloro i quali hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo, cui il presente Statuto è allegato;

6.2. **ORDINARI:** sono coloro i quali entrano a far parte dell'Associazione, previa domanda di ammissione e relativa accettazione;

6.3. **SOSTENITORI:** sono i Soci ordinari che erogano ulteriori volontarie contribuzioni;

Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei e occasionali.

La quota associativa è stabilita dall'Assemblea dei soci in misura uguale per tutte le categorie ed è intrasmissibile.

#### Art. 7. (**Diritti e doveri dei soci**)

Tutti i soci dell'Associazione, senza distinzione di categoria hanno il **diritto** di:

- 7.1. eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- 7.2. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- 7.3. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
- 7.4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- 7.5. votare in Assemblea purché iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto;
- 7.6. a fornire, in misura non prevalente, prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi degli artt. 17 co.5, 35 co.1 e 36 D. Lgs. 117/2017;

E il **dovere** di:

- 7.7. rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- 7.8. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito, senza esenzioni o agevolazioni.

#### Art. 8. (**Qualità di volontario**)

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni della vigente normativa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

#### Art. 9. (**Recesso ed esclusione del Socio**)

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### Art. 10. (**Organi Sociali**)

Gli organi dell'Associazione sono:

- 10.1. L'Assemblea dei soci;
- 10.2. Il Consiglio Direttivo;
- 10.3. Il Presidente.

#### Art. 11. (**Assemblea**)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da affiggere presso la sede sociale e pubblicare sul sito istituzionale dell'associazione, se realizzato, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il

verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 12. (Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- 12.1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 12.2. approva il bilancio;
- 12.3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 12.4. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 12.5. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 12.6. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- 12.7. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Art. 13. (Validità Assemblee)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o su delega.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe aumentate ad un massimo di cinque se il numero dei soci supera i cinquecento.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di  $\frac{2}{3}$  dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento dell'Associazione con devoluzione del patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  soci.

#### **Art. 14. (Verbalizzazioni)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **Art. 15. (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri soci. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Ai membri del Consiglio Direttivo si applica il dispositivo dell'art. 2382 C.C., nonché quello di cui all'art. 2475ter C.C. in ordine al conflitto di interessi.

Il consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandanti all'Assemblea. Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione ed i rendiconti consuntivo e preventivo.

#### Art. 16. **(Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il COnsiglio Direttivo e l'assemblea dei soci.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio DIrettivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio DIrettivo, riferendo a questo dell'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Art. 17. **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

17.1. Quote associative;

17.2. Contributi pubblici e privati;

17.3. Donazioni e lasciti testamentari;

17.4. Rendite patrimoniali;

17.5. Attività di raccolta fondi;

17.6. Rimborsi da convenzioni;

17.7. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.

#### Art. 18. **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

All'Associazione è fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017. Esso ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite e altri proventi, per lo svolgimento di attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### Art. 19. **(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuale e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### Art. 20. **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### Art. 21. **(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dagli appositi regolamenti dell'Associazione.

#### Art. 22. **(Assicurazione dei volontari)**

I volontari che prestano la loro attività per l'associazione sono assicurati per malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### Art. 23. **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/017.

**Art. 24. (Disposizioni finali)**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi in materia.